

**SCRITTURA PRIVATA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA
SALVAGUARDIA AMBIENTALE
ANNI 2025-2027**

Con la presente privata scrittura tra

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI, in persona di Roberto Zucca, Sindaco del Comune, autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. XX del XXXXXXXXX dichiarata immediatamente esecutiva (di seguito "**Comune di Sannazzaro**");

COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE, in persona di Riccardo Freddi, Sindaco del Comune, autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. XX del XXXXXXXXX, dichiarata immediatamente esecutiva (di seguito "**Comune di Ferrera**"),

COMUNE DI SCALDASOLE, in persona di Luigi Rabeschi in qualità di Sindaco, a ciò debitamente autorizzato in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. XX del XXXXXXXXX dichiarata immediatamente esecutiva (di seguito "**Comune di Scaldasole**");

COMUNE DI MEZZANA BIGLI, in persona di Vittore Ghiroldi in qualità di Sindaco, a ciò debitamente autorizzato in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. XX del XXXXXXXXX dichiarata immediatamente esecutiva (di seguito "**Comune di Mezzana Bigli**");

COMUNE DI GALLIAVOLA, in persona di Giovanni Broglia in qualità di Sindaco, a ciò debitamente autorizzato in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. XX del XXXXXXXXX dichiarata immediatamente esecutiva (di seguito "**Comune di Galliovola**");

venendo i predetti comuni, nel contesto del presente atto, di seguito definiti tutti congiuntamente "**Comuni**";

da una parte

e

ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n° 1, P. I.V.A. 00905811006, Codice Fiscale 00484960588, nella persona del suo legale rappresentante Umberto Carrara (di seguito anche "**Eni**");

dall'altra parte,

anche singolarmente denominati "**Parte**" o "**Parti**" se in concomitanza con gli altri contraenti.

Premesso che:

1) In data 10/06/2016 i Comuni di Sannazzaro de' Burgondi, Ferrera Erbognone, Scaldasole, Mezzana Bigli, Galliavola ed Eni S.p.A. hanno stipulato una scrittura denominata "*Scrittura privata da registrarsi in caso d'uso per il funzionamento della commissione per la salvaguardia ambientale – Triennio 2016/2018*" che disciplina compiti e funzioni della commissione denominata Commissione Salvaguardia Ambientale avente la finalità di presidiare le attività di informazione e monitoraggio di dati e attività di carattere ambientale come meglio descritto in detta scrittura (di seguito "**Commissione**");

2) in data 21.05.2019, le Parti hanno sottoscritto una nuova "*Scrittura privata per il funzionamento della commissione per la salvaguardia ambientale – Anni 2019-2021*" (di seguito "**Convenzione sulla Salvaguardia Ambientale**") che disciplina per tale triennio compiti e funzioni della predetta Commissione;

3) nel mese di maggio 2022, le Parti hanno sottoscritto un'altra "*Scrittura privata per il funzionamento della commissione per la salvaguardia ambientale – Anni 2022-2024*" (di seguito "**Convenzione sulla Salvaguardia Ambientale**") che disciplina per tale triennio compiti e funzioni della Commissione;

4) l'art. 7 della Convenzione sulla Salvaguardia Ambientale stabilisce che "[...] *Alla scadenza le Parti si incontreranno per valutare, sulla base dello stato di fatto, la possibilità di eventualmente stipulare una nuova convenzione [...]*";

5) con lettera prot. n. 2966 del 6 marzo 2024, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha chiesto ad ENI, essendo prossima la scadenza di taluni accordi, tra i quali la Convenzione sulla Salvaguardia Ambientale, di "*voler cortesemente avviare le procedure per gli opportuni rinnovi*";

6) le Parti ritengono utile rinnovare ulteriormente per altri tre anni (dal 2025 al 2027) la Commissione in quanto, pur essendo mutato il quadro normativo di riferimento rispetto agli anni in cui venne istituita, ad oggi caratterizzato anche da una regolamentazione completa ed esaustiva di tutte le attività esercitate all'interno della raffineria di Sannazzaro (di seguito "**Raffineria**"), la stessa Commissione rappresenta, altresì, un importante tavolo di confronto su temi tecnico-ambientali e un necessario canale di informazione verso il territorio al fine di fornire una corretta, tempestiva ed aggiornata informativa ai cittadini dei Comuni in merito all'attività industriale ivi svolta.

In particolare, i Comuni hanno confermato la propria volontà di procedere al rinnovo della Convenzione sulla Salvaguardia Ambientale, in occasione della seduta della Commissione tenutasi il 18.12.2024, come da verbale che si allega sub Allegato 3;

7) per ENI l'iniziativa in questione rientra nell'ambito delle "*Iniziative per il Territorio e le Comunità*" ai sensi della MSG Impresa Responsabile e Sostenibile;

8) in considerazione di quanto sopra, le Parti intendono procedere al rinnovo della Convenzione conservando gli attuali compiti e funzioni della Commissione che vengono riportati nel presente accordo.

Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito “**Convenzione**”).

1.2 Ad eccezione delle definizioni utilizzate per la prima volta nel presente accordo, le definizioni utilizzate nel seguito avranno lo stesso significato alle medesime attribuito nella Convenzione sulla Salvaguardia Ambientale e in quella precedente.

Art. 2

Impegni di ENI

2.1 ENI si impegna a mettere a disposizione della Commissione, con le modalità e periodicità illustrate sub Allegato 1 (di seguito anche “**Annexo Tecnico**”), informazioni, dati e documenti inerenti gli obblighi ed i controlli a cui la Raffineria è assoggettata in virtù della normativa vigente e di prescrizioni dettate da provvedimenti autorizzativi nel rispetto di eventuali vincoli di riservatezza assunti in altre sedi.

2.2 I risultati delle attività riguardanti le matrici ambientali saranno resi disponibili per la Commissione ogni qualvolta verranno richiesti.

2.3 ENI si impegna, durante la decorrenza della presente Convenzione, a informare tempestivamente la Commissione dell’avvio di nuovi iter autorizzativi che riguardano la Raffineria fornendo le relative informazioni.

Art. 3

Compiti della Commissione

3.1 Le funzioni attribuite alla Commissione sono:

I. approfondire e discutere le informazioni, i dati e i documenti di natura ambientale ricevuti da ENI, esercitando un ruolo centrale nello scambio di conoscenze tecniche tra i membri della Commissione in tema ambientale;

II. recepire da parte dei propri componenti eventuali osservazioni e suggerimenti utili sui temi afferenti la salvaguardia ambientale;

III. promuovere iniziative volte a divulgare presso la cittadinanza dei Comuni la conoscenza delle caratteristiche tecniche della Raffineria, nonché del contesto normativo in cui l’attività industriale viene condotta quotidianamente e la gestione dei rischi connessi, come ad es. curare la diffusione di pubblicazioni e l’organizzazione di eventi ad hoc. A tal fine la Commissione si impegna a mantenere

attivo presso il Comune di Sannazzaro un apposito sportello allo scopo di dare risalto e informativa ai cittadini dei Comuni del lavoro svolto dalla Commissione nonché dalla Segreteria Tecnica della stessa, come definita al successivo articolo 4.4;

IV. prendere visione dei risultati delle campagne di monitoraggio sulle componenti ambientali previste dal D.M. n.74 del 7/03/2021 e dal D.M. 259 del 23/06/2021 del riesame parziale dell'Autorizzazione integrata ambientale con la finalità di renderli accessibili alla popolazione tramite apposita documentazione illustrativa;

V. esaminare periodicamente i dati di qualità dell'aria del territorio circostante la Raffineria, con il contributo dei componenti tecnici della Commissione, e confrontarli con i dati anche di altri territori, al fine di predisporre un quadro di comparazione con i dati rilevati;

VI. acquisire informazioni inerenti lo stato di avanzamento della indagine epidemiologica e del monitoraggio della salute pubblica della popolazione residente nel territorio circostante la Raffineria, prescritti dal Decreto EST, con la finalità di informare periodicamente i cittadini coinvolti in tali studi.

3.2 Resta inteso che la Commissione non ha il compito di effettuare contestazioni in merito alla gestione, anche dal solo punto di vista ambientale, dell'operatività della Raffineria e, più in generale, delle scelte aziendali relative al business di ENI nonché contestazioni inerenti gli obblighi ed i controlli a cui la Raffineria è assoggettata in virtù della normativa vigente e di prescrizioni dettate da provvedimenti autorizzativi.

Art. 4

Composizione e costi di funzionamento della Commissione

4.1 La Commissione è composta da:

- Sindaco del Comune di Sannazzaro;
- Sindaco del Comune di Ferrera;
- Sindaco del Comune di Scaldasole;
- Sindaco del Comune di Mezzana Bigli;
- Sindaco del Comune di Galliavola;
- Assessore all'Ambiente del Comune di Sannazzaro;
- Assessore all'Ambiente del Comune di Ferrera Erbognone;
- Assessore all'Ambiente del Comune di Scaldasole;
- Assessore all'Ambiente del Comune di Mezzana Bigli;
- Assessore all'Ambiente del Comune di Galliavola;
- un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari dei Comuni
- Presidente della Provincia di Pavia o suo delegato;
- fino a due tecnici designati da ENI;
- Direttore del Dipartimento di Pavia di ARPA Lombardia;

- fino a due tecnici designati dai Comuni.

4.2 La presidenza della Commissione spetta al Sindaco del Comune di Sannazzaro.

4.3 La Commissione verrà riunita dal Presidente almeno ogni 3 (tre) mesi mediante convocazione da inviarsi, mediante posta elettronica con l'indicazione del giorno, ora ed ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta.

4.4 La Commissione si avvale di una segreteria (di seguito "**Segreteria Tecnica**") composta da un tecnico laureato con qualificata esperienza in campo ambientale, individuato a cura del Comune di Sannazzaro, sulla base di precise indicazioni fornite dalla stessa Commissione avente la funzione di gestire, organizzare e raccogliere le informazioni e la documentazione trasmessa dalla Raffineria alla Commissione al fine di consentire una razionale utilizzazione delle stesse. L'atto di individuazione del componente della Segreteria Tecnica dovrà essere protocollato.

4.5 La Commissione svolgerà esclusivamente le funzioni risultanti dalla presente Convenzione.

4.6 Sede della Commissione è il Palazzo Comunale di Sannazzaro de' Burgondi; gli atti relativi ai lavori della Commissione saranno protocollati e archiviati e saranno soggetti ad accesso ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241. Atti, verbali e documenti relativi alle singole sedute della Commissione saranno trasmesse tramite posta elettronica certificata ai Comuni e ad ENI.

4.7 I risultati del lavoro della Commissione potranno essere divulgati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge, attraverso specifiche pubblicazioni a cura dei Comuni e previamente concordate con ENI.

4.8 Il Presidente della Commissione, in collaborazione con i Comuni, elaborerà un programma annuale riportante le attività e le iniziative che intendono attuare (di seguito il "**Programma**") con l'indicazione preventiva delle spese imputabili a ciascuna delle suddette attività. Il Programma e le voci di spesa oggetto di rimborso da parte di ENI come previsto al successivo articolo 4.9 dovranno essere approvati dalla Commissione secondo il regolamento che la Commissione stessa si darà.

4.9 ENI si impegna a versare un contributo per i costi che i Comuni sosterranno per le iniziative e le attività oggetto del Programma regolarmente approvate dalla Commissione, nei limiti dei relativi importi indicati nel Programma e sino ad un ammontare totale non rivalutabile che non potrà essere superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per tutta la durata della Convenzione (il "**Contributo**"). A titolo esemplificativo, i suddetti costi potranno essere inerenti al funzionamento della Segreteria Tecnica, all'organizzazione e promozione di eventi rivolti ai cittadini (corsi, convegni, ecc.), alla diffusione e stampa di materiale informativo, pubblicazioni, brochure, nonché potranno essere inerenti, ad esempio, al funzionamento dello sportello di cui al precedente articolo 3.1 e della Commissione (come utenze, segreteria amministrativa o cancelleria) oppure all'acquisto di materiale per presentazioni, produzione e diffusione di gadget, ecc.

Il Contributo di ENI verrà da quest'ultima versato per ciascun attività e ciascuna iniziativa regolarmente approvate dalla Commissione, nei limiti degli importi indicati nel Programma e sino alla soglia massima sopra prevista, previa presentazione di idonea documentazione a supporto dei costi

effettivamente sostenuti e di una dichiarazione della Commissione che confermi che tali costi riflettono servizi effettivamente resi o beni effettivamente acquistati in conformità al Programma e ai relativi impegni di spesa.

ENI provvederà a versare il Contributo al Comune di Sannazzaro quale Presidenza e sede della Commissione nonché gestore degli atti della stessa, sul conto corrente n. IT050050345622000000000718, intestato a Servizio di Tesoreria Comune di Sannazzaro. Il Comune di Sannazzaro provvederà al finanziamento degli impegni di spesa approvati dalla Commissione fino all'importo massimo del Contributo per il triennio.

4.10. L'individuazione del componente della Segreteria Tecnica e l'affidamento di incarichi, lavori, servizi e forniture per ciascun intervento della Commissione ai sensi della presente Convenzione, avverrà nel rispetto - da parte dei Comuni - delle leggi e dei regolamenti interni in materia di affidamento di incarichi, lavori, servizi e forniture e dei principi di trasparenza, pubblicità ed integrità applicabili al Comune interessato.

Art. 5

Responsabilità Amministrativa e impegni anti-corrruzione e anti-riciclaggio

Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le Leggi Anti-Corrruzione (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni anti-corrruzione contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) lo UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione) e le Leggi Anti-Riciclaggio applicabili (per tali intendendosi, in relazione a ciascuna Parte, le normative in materia vigenti nel Paese in cui vengono eseguite le attività oggetto della presente Convenzione ed in cui la Parte stessa risiede o è registrata).

A tal fine:

a. I Comuni hanno adottato (a) i Piani Triennali Anticorrruzione redatti ai sensi della legge n. 190/2012, (b) il Codice di comportamento dei dipendenti dei Comuni disponibili sui siti web dei Comuni.

Eni ha adottato (a) il Codice Etico Eni; (b) gli standard generali di trasparenza del Modello 231 ex D.lgs. n. 231/2001 e i Modelli di Compliance; e (c) la "Management System Guideline Anti-Corrruzione". I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com Con riferimento all'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

- rispettare le Leggi Anti-Corrruzione e le Leggi Anti-Riciclaggio applicabili e le proprie policy

interne in materia di contrasto del fenomeno della corruzione e del riciclaggio;

- osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/ 2001;
- non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte.

Il Comune dichiara e garantisce che ogni e qualsiasi somma erogata ai sensi della presente Convenzione sarà destinata esclusivamente alla realizzazione delle iniziative e attività oggetto del Programma approvate dalla Commissione e nessuna parte di essa sarà corrisposta, direttamente o indirettamente, a fini corruttivi o, in ogni caso, in violazione delle leggi applicabili.

La comprovata violazione delle Leggi Anti-Corruzione e/o Leggi Anti-Riciclaggio applicabili e/o delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Parte non inadempiente di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cod. civ., inviando all'altra Parte lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto e/o dei procedimenti giudiziari comprovanti tale violazione. In presenza di atti formali dell'Autorità Giudiziaria, appresi anche da qualsiasi mezzo di comunicazione, da cui possa desumersi la predetta violazione, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Eni avrà diritto di sospendere l'esecuzione della presente Convenzione.

Fermo ogni altro rimedio di legge, la Parte inadempiente terrà la Parte non inadempiente indenne da ogni danno da essa subito e mallevata da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla violazione delle Leggi Anti-Corruzione e/o Leggi Anti-Riciclaggio applicabili e/o delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 6

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dalla, o relative alla, presente Convenzione dovranno essere recapitate ai seguenti indirizzi:

- ENI SPA, presso: Raffineria di Sannazzaro, via Enrico Mattei, 46 - 27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV)
PEC rm_ref_raffineriasannazzaro@pec.eni.com
- Comune di Sannazzaro de' Burgondi, presso: Amm.ne Comunale di Sannazzaro de' Burgondi, Via Cavour - 27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV)
PEC protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it
- Comune di Ferrera Erbognone, presso: Amm.ne Comunale di Ferrera Erbognone, Piazza Bartellini, 18 - 27032 Ferrera Erbognone (PV)
PEC comune.ferrera@pec.regione.lombardia.it
- Comune di Scaldasole, presso: Amm.ne Comunale di Scaldasole, Via XI Febbraio n. 7 -

27020 Scaldasole PV;

PEC: comune.scaldasole@pec.regione.lombardia.it;

- Comune di Mezzana Bigli, presso: Amm.ne Comunale di Mezzana Bigli, Piazza Gramsci n. 1 - 27030 Mezzana Bigli PV;

PEC: comune.mezzanabigli@pec.it;

- Comune di Galliavola, presso: Amm.ne Comunale di Galliavola, Piazza Vittoria n. 1 - 27034 Galliavola PV;

PEC: comune.galliavola@pec.it;

- Commissione per la Salvaguardia Ambientale:

PEC rm_ref_raffineriasannazzaro@pec.eni.com

PEC protocollocomunesannazzarodeburgondi@pec.it

Art. 7

Durata

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a partire dal primo gennaio 2025 e non potrà essere tacitamente rinnovata. Alla scadenza le Parti si incontreranno per valutare, sulla base dello stato di fatto, la possibilità di eventualmente stipulare una nuova convenzione. Qualora nel corso di validità della presente Convenzione ENI dovesse intervenire sugli impianti della Raffineria con modifiche tali da comportare una nuova procedura di “VIA”, le Parti valuteranno eventuali conseguenti modifiche alla presente Convenzione.

Art. 8

Trattamento dei Dati Personali

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di autonoma titolare del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Contratto. In applicazione dell'art. 12, par. 1 GDPR, l'informativa privacy di Eni S.p.A. è allegata al presente Contratto (Allegato n. 2).

Art. 9

Riservatezza e Market Abuse

Le Parti si impegnano, per conto proprio e per conto dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti e membri dei propri organi, ove esistenti, e degli eventuali subappaltatori, a mantenere riservate tutte le informazioni verbali, in formato cartaceo o elettronico, ivi compresi a titolo

esemplificativo ma non esaustivo documentazione, dati, analisi, know-how e/o qualsiasi risultato di qualsiasi tipo, in qualsiasi modo risultante da, derivato da, connesso e/o coinvolto con la presente Convenzione (di seguito “Informazioni”).

I Comuni riconoscono che le Informazioni potrebbero costituire informazioni privilegiate per Eni S.p.A ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Regolamento sugli abusi di mercato, “MAR”).

I Comuni dichiarano di essere a conoscenza e si impegnano ad osservare, anche in nome e per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti di eventuali terzi dagli stessi coinvolti, la normativa e la regolamentazione vigente in materia di informazioni privilegiate, e in particolare (i) la disciplina concernente l’abuso di informazioni privilegiate contenuta nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e nei relativi regolamenti in materia di tempo in tempo adottati e applicati dalla Consob e (ii) le sanzioni, amministrative e penali, comminate ai sensi del TUF in caso di abusi di mercato.

Art. 10

Diritti Umani

1. Le Parti dichiarano di riconoscere e condividere i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (di seguito “Diritti Umani”).

2. Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, il Comune:

a) prende atto che Eni S.p.A. ha adottato una serie di strumenti per il rispetto dei Diritti Umani inclusa la Policy “Rispetto dei Diritti Umani in Eni” e la Policy “Zero Tolerance” contro la violenza e le molestie sul lavoro”, disponibili sul sito www.eni.com e si impegna ad operare secondo principi conformi a quelli espressi in tali documenti;

b) si impegna ad agire nel rispetto dei Diritti Umani e ad assicurarne il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti ed eventuali soggetti terzi, fra cui sub-contrattisti o sub-appaltatori, che agiscano nell’interesse o per conto del Comune di Sannazzaro nell’esecuzione del Contratto. In caso di conflitto tra le leggi nazionali applicabili e le previsioni della normativa internazionale sui diritti umani, il Comune si impegna a porre in essere ogni misura possibile per evitare la violazione di queste ultime;

c) in caso di utilizzo di manodopera, si impegna a rispettare, e ad assicurare il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti ed eventuali soggetti terzi, fra cui sub-contrattisti o sub-appaltatori, che agiscano nell’interesse o per conto del Comune nell’esecuzione del Contratto, le disposizioni di legge applicabili, le best practice, le linee guida e la normativa materia di termini e

condizioni di lavoro (retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali) nonché la normativa nazionale e internazionale contro la tratta e il traffico di esseri umani, e quella in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno di cittadini di Paesi terzi. Eni S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere verifiche e audit nel caso in cui venga a conoscenza di informazioni circostanziate dalle quali possa ragionevolmente dedursi la violazione delle disposizioni contenute nel presente punto. A tal fine, il Comune si impegna a fornire ad Eni S.p.A. tutte le informazioni connesse all'esecuzione del Contratto con le modalità che saranno concordate tra le parti;

d) si impegna a notificare tempestivamente a Eni S.p.A. eventuali sospette o accertate violazioni in materia di Diritti Umani di cui essa venga a conoscenza e, in ogni caso, rendersi disponibile a eventuali verifiche da parte di Eni S.p.A.

3. Le Parti concordano che in caso di inosservanza da parte del Comune delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, apprese con qualsiasi mezzo, anche di comunicazione, inclusi atti formali dell'autorità giudiziaria, Eni S.p.A. potrà sospendere temporaneamente il Contratto e intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere a tali obbligazioni entro 30 giorni dal ricevimento della intimazione, laddove vi sia una ragionevole aspettativa che tale inosservanza possa essere rimediata entro tale termine. Decorso inutilmente tale termine, o nel caso non vi sia una ragionevole aspettativa di rimedio, Eni S.p.A. avrà diritto di risolvere il Contratto nelle forme di legge, previa apposita dichiarazione da comunicarsi al Comune.

In ogni caso, il Comune terrà Eni S.p.A. indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da essa subiti e mallevata da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla, o conseguenti alla, inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

Art.11

Contenzioso

Per ogni controversia che avesse a insorgere tra le Parti sarà competente il Foro di Pavia.

Art. 12

Durata

La presente Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre), a partire dal primo gennaio 2025

Art. 13

Referenti

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo sarà validamente eseguita se effettuata ai seguenti recapiti:

- se indirizzata ad Eni:

referente: Pietro Chèrìè Ligniere (Raffineria di Sannazzaro)

pec: rm_ref_raffineriasannazzaro@pec.eni.com;

- se indirizzata al Comune di Sannazzaro:

referente: Luca Venegoni

e-mail: lvenegoni@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Qualora concordiate con quanto precede, si prega di inviare alla scrivente una lettera contenente il testo del presente Accordo su Vostra carta intestata, siglato in ogni sua pagina, da Voi sottoscritto in digitale in segno di integrale accettazione entro e non oltre 10 giorni di calendario dal ricevimento della presente.

Distinti saluti

Allegati:

1. Annesso Tecnico
2. Informativa Privacy ENI (allegato 2)
3. Verbale della seduta di Commissione tenutasi il 18.12.2024

_____, li _____

Firme:

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE

COMUNE DI SCALDASOLE

COMUNE DI MEZZANA BIGLI,

COMUNE DI GALLIAVOLA,

ENI S.p.A.

INFORMATIVA PRIVACY ENI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), **ENI S.p.A.**, ("**Società**" o "**Titolare**") fornisce all'interessato (in qualità di controparte del Titolare, di seguito "**Controparte**") le informazioni sui trattamenti di dati personali ("**Dati Personali**") effettuati in relazione alla negoziazione, all'esecuzione e alla gestione dell'instaurando rapporto contrattuale.

La presente informativa è rivolta alla Controparte (se persona fisica) e ai soggetti ad esso riferiti (ad es. amministratori, stagisti, dipendenti, collaboratori, partner e, più in generale, soggetti coinvolti a vario titolo, gli "**Interessati**"). La Controparte si impegna a trasferire dette informazioni alle persone i cui Dati Personali saranno oggetto di trattamento.

Con riferimento ai trattamenti dei dati personali svolti in relazione alle verifiche di carattere etico-reputazionale sulle controparti della Società (tra cui, a titolo esemplificativo, due diligence anticorruzione), si rimanda all'[informativa privacy consultabile sul sito eni.com](http://informativa.privacy.consultabile.sul.sito.eni.com).

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è **ENI S.p.A.**, P. I.V.A. 00905811006, con sede legale in **Roma, Piazzale Enrico Mattei 1**.

2. Responsabile della protezione dei dati personali

Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati personali, è possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati personali ("**DPO**") nominato dalla Società, scrivendo un'e-mail al seguente indirizzo: dpo@eni.com.

3. Dati personali trattati

Oggetto del trattamento sono i Dati Personali forniti dalla Controparte al momento dell'instaurazione e nel prosieguo del rapporto contrattuale con la Società, quali ad esempio i dati anagrafici, il luogo di nascita, di residenza, codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono/indirizzo e-mail. Tali informazioni sono da considerarsi Dati Personali laddove riferibili a persone fisiche identificate o identificabili, o alla Controparte stessa ove questa sia una persona fisica.

4. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali degli Interessati avviene

- a. per dare seguito ad obblighi di legge ed ottemperare alle richieste delle autorità pubbliche;
- b. per le finalità relative e/o connesse all'instaurazione e alla gestione della relazione contrattuale;
- c. nell'ambito di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni necessarie all'attività di *due diligence*;
- d. per accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di un terzo in giudizio.

5. Base giuridica

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lett. a), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, si basa su quanto disposto dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale o a seguito di una richiesta da parte delle autorità pubbliche.

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lett. b), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, è necessario all'esecuzione del contratto con la Controparte o all'esecuzione di misure precontrattuali.

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. c) e d), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, è svolto sulla base del legittimo interesse della Società alla prosecuzione delle proprie attività commerciali e alla tutela dei propri diritti.

Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 4 avrà come conseguenza l'impossibilità di considerare l'offerta presentata e di instaurare un eventuale rapporto contrattuale.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Dati potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, gestiti mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comprenderà ogni operazione o complesso di operazioni necessarie al trattamento stesso.

7. Soggetti autorizzati al trattamento e destinatari dei dati personali

I Dati Personali sono trattati dal personale incaricato dal Titolare per il perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4, in qualità di persone autorizzate al trattamento.

I Dati Personali potranno essere comunicati dal Titolare, oltre che alle autorità pubbliche, ove richiesto o obbligatorio per legge, alle seguenti categorie di destinatari, esclusivamente per le finalità indicate al precedente punto 4:

- altre società controllate da Eni S.p.A.;
- imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;
- società specializzate nel recupero crediti;
- studi professionali e di consulenza incaricati di partecipare alla gestione ordinaria e di contenzioso;
- organismi di controllo /di vigilanza;
- società che forniscono servizi informatici;
- società di revisione.

I Dati non saranno invece diffusi, salvo obblighi di legge.

Con riferimento ai Dati loro comunicati, i destinatari appartenenti alle categorie sopra riportate potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso riceveranno opportune istruzioni del Titolare) oppure come autonomi titolari del trattamento.

La Società garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Dati Personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente le informazioni necessarie per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

8. Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4, i Dati potrebbero altresì essere trasferiti all'estero a società aventi sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Alcune delle giurisdizioni al di fuori dello SEE potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati garantito all'interno dello SEE. In tal caso, il Titolare si impegna a regolare il trasferimento ed il successivo trattamento dei Dati per mezzo delle *Standard Contractual Clauses* fornite dalla Commissione Europea nonché adottando ogni altra misura necessaria ai sensi dell'art. 46 GDPR qualora non sia possibile ricorrere ad una delle eccezioni di cui all'art. 49 GDPR.

9. Conservazione dei dati personali

I Dati Personali saranno conservati negli archivi anche informatici del Titolare e protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 4, e successivamente verranno cancellati.

10. Dritti degli interessati

Ove applicabile e nei limiti di cui al GDPR, gli Interessati hanno diritto di:

- ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati Personali e in tal caso, di ottenere l'accesso alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- ottenere la rettifica dei Dati inesatti che li riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei Dati Personali incompleti ai sensi dell'art. 16 GDPR;
- ottenere la cancellazione dei Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR;
- ottenere la limitazione del trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dall'art. 18 GDPR;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali forniti al Titolare che li riguardano, affinché quest'ultimo li trasmetta a un altro titolare del trattamento senza impedimenti ai sensi dell'art. 20 GDPR;
- opporsi al trattamento dei loro Dati Personali per particolari motivi salvo che esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 21 GDPR.

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al DPO all'indirizzo e-mail dpo@eni.com.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, gli Interessati dal trattamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (per l'Italia: Garante per la Protezione dei Dati Personali) laddove ritengano sussista una violazione dei loro diritti in materia di protezione di Dati Personali.